

N. R.G. 560/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|-----------------------|------------------|
| dott. Fabio Florini | Presidente |
| dott. Giovanni Salina | Giudice Relatore |
| dott. Vittorio Serra | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **560/2019** promossa da:

████████████████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. ██████████.

████████████████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in VIA

S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. [REDACTED].

[REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. [REDACTED].

ATTORI

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI N. 73 47900 RIMINI presso il difensore avv. [REDACTED].

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI N. 73 47900 RIMINI presso il difensore avv. [REDACTED].

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da separati fogli a far parte integrante del verbale di udienza dell'1 luglio 2021.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società La [REDACTED] Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e i suoi soci, in proprio, [REDACTED] e [REDACTED] Srl, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, gli ex soci [REDACTED] e [REDACTED], chiedendo, testualmente di "accertare e dichiarare il grave inadempimento di [REDACTED] e [REDACTED] (n.d.r. [REDACTED]) alla clausola di cui all'art. 9 del

contratto di cessione di quote, firmato in data 04.08.2017, e, per l'effetto, condannare i medesimi in solido fra loro, a rifondere, in via principale, a La [REDACTED] s.r.l. e, in subordine, agli attuali soci in proprio, [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l., secondo le rispettive quote, la complessiva somma di € 54.801,93, o quella maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, ritenuta equa e di giustizia, da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti contestati e fino all'effettivo soddisfo, per le ragioni specificate in narrativa; (...) Con vittoria di spese, competenze e rimborso spese generali.”.

In particolare, gli attori, premesso che, per effetto del contratto di cessione di quote da loro concluso con i cedenti convenuti in data 4 agosto 2017, la compagine societaria de La [REDACTED] s.r.l. risultava così composta: [REDACTED], titolare di quota di partecipazione pari al 75% del capitale sociale; [REDACTED] Srl, titolare del restante 25%, lamentavano la sopravvenuta emersione di passività non contabilizzate nei bilanci sociali alla data del 31/12/16, imputabili alla pregressa gestione, costituite, nel dettaglio, quanto a € 1.010,62 oltre interessi di mora, per avviso di addebito INPS; quanto a € 29.066,66 per corrispettivi e royalties relativi a due contratti di affiliazione al network [REDACTED], all'epoca dei fatti, di proprietà della società sammarinese “[REDACTED] [REDACTED]” Srl; e, quanto a € 24.690,98, per ratei di retribuzione e TFR spettanti ai lavoratori dipendenti.

Si costituivano in giudizio i convenuti [REDACTED] e [REDACTED], i quali, in via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione ad agire in capo alla società La [REDACTED] s.r.l., in quanto soggetto estraneo al contratto di cessione oggetto di causa, e, nel merito, chiedevano, testualmente, *“in via principale, pregiudiziale e riconvenzionale, di accertare il grave inadempimento del Sig. [REDACTED] e della Società [REDACTED] s.r.l. nelle obbligazioni derivanti a loro carico in ordine a quanto pattuito con il “Contratto di cessione di quote di s.r.l.” del 04/08/2017, consistente nel mancato pagamento della somma di € 22.500/00, e conseguentemente dichiarare l'intervenuta risoluzione del predetto contratto, con condanna del Sig. [REDACTED] e della [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle quote societarie ai signori [REDACTED] e [REDACTED] nella*

stessa misura in cui le detenevano precedentemente alla sottoscrizione del contratto risolto e ulteriormente condannare i predetti (...) al risarcimento del danno patito per il mancato uso e godimento delle quote nel corso di ogni annualità in cui le medesime sono rimaste nel possesso dei cessionari, da quantificarsi nella misura annua complessiva di € 10.000/00, o in quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, (...); in via subordinata, nel merito: respingere ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale: accertare che la Soc. La [REDACTED], in epoca precedente alla cessione delle quote da parte dei Signori [REDACTED] e [REDACTED], pagava a [REDACTED] s.r.l. la fattura n°18/E corrispondendo erroneamente un importo maggiorato di € 3.397/00 e conseguentemente dichiarare (...) che ciò costituisce sopravvenienza attiva pari ad € 3.337/00 in favore dei signori [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] e, conseguentemente, condannare il Sig. [REDACTED] e la Soc. [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione delle loro quote di partecipazione al pagamento in favore dei signori [REDACTED] e [REDACTED] della complessiva somma di € 3.397/00, da ripartirsi fra questi ultimi nella misura del 50% ad ognuno. Tutto con vittoria di spese e giudizio.”.

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, con ordinanza resa in data 24 ottobre 2019, previa reiezione delle istanze di ammissione di prove orali avanzate dalle parti, disponeva ctu contabile volta a “*descrivere gli oneri economici così come allegati dagli attori in citazione (...), accertando se gli stessi fossero o meno “di competenza” al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016; ad accertare, in caso affermativo, se e quali tra questi non siano stati regolarmente contabilizzati nel predetto bilancio*”, e, all’esito delle espletate operazioni peritali, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all’udienza tenutasi in data 1 luglio 2021, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande così come formulate dagli attori siano, solo in parte, meritevoli di accoglimento.

Ed invero, giova, in primo luogo, procedere ad una corretta qualificazione giuridica della domanda formulata dagli attori in relazione alla clausola di cui all'art. 9 del contratto di cessione di quote, stipulato tra le parti in data 04.08.2017.

La pattuizione in commento così recita: *“Le parti fanno pieno ed espresso riferimento al patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2016, depositata presso il Registro delle Imprese di Rimini. Viene fra le parti espressamente convenuto che qualunque eventuale sopravvenienza attiva e passiva di qualunque genere e specie di natura civile, amministrativa e fiscale fino alla data dell'atto di cessione delle quote sociali, permarrà a favore e carico delle parti promittenti, in maniera tale che nessun onere o passività pregressa gravi sulla società e/o sulle parti promissarie acquirenti.”*

In base al suo contenuto come sopra riportato, la clausola in commento contiene un c.d. “patto di manleva” (peraltro, bilaterale o reciproco), ovvero l'accordo tra due soggetti, in virtù del quale una parte (mallevadore) assume l'obbligo di tenere indenne l'altra (il mallevato) da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultimo e derivanti da un determinato fatto o evento (v. Cass. Civ. n. 13613/2013).

Un siffatto inquadramento giuridico-sistematico risulta pacifico tra le parti, tant'è che sono gli stessi attori a chiedere *“di essere rimborsati e manlevati dai precedenti soci”* per asserite sopravvenienze passive, e, a loro volta, i convenuti a pretendere la corresponsione di presunte sopravvenienze attive, a loro dire, indebitamente percepite da controparte.

Ciò posto, prima di esaminare il merito della presente controversia, occorre, però, valutare la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dai convenuti, di difetto di legittimazione ad agire in capo alla società La [REDACTED] s.r.l.

Come noto, *“Le clausole inserite dalle parti in un contratto di compravendita di partecipazioni sociali, con le quali viene garantita una certa consistenza del patrimonio sociale della società le cui quote o azioni sono oggetto di quella compravendita ovvero*

l'assenza di sopravvenienze e sopravvenienze passive, costituiscono patti accessori ai contratti di cessione e, come tali, riguardano esclusivamente le parti di quel negozio" (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, 05/10/15, n. 19814).

Parte attrice, al fine di confutare l'eccezione avversaria, ha qualificato il contratto di cessione di quote e, segnatamente, il patto di manleva in questione, quale contratto stipulato in favore di terzo *ex art. 1411 c.c.*

Tuttavia, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, *"Il patto mediante il quale, al momento della cessione delle quote di una società a responsabilità limitata, i soci cedenti assicurino l'inesistenza di passività e si impegnino verso gli acquirenti al pagamento di eventuali sopravvenienze passive inerenti all'attività pregressa, non costituisce contratto a favore di terzo o contratto parasociale, con la conseguenza che il patto non può essere fatto valere né dalla società (che non può qualificarsi terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c., poiché riceve solo indirettamente un vantaggio economico dal patto) né suo liquidatore."* (Cass. Civ. 27/03/1985, n. 2155).

Ne consegue che, in accoglimento della suddetta eccezione preliminare, deve dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo alla società La [REDACTED] s.r.l.

Nel merito, si rileva come costituisca presupposto logico, intrinseco ed indefettibile del diritto di rivalsa azionato da parte attrice in forza del sopra qualificato patto di manleva, il fatto che il preteso manlevato abbia, in concreto, anticipato il pagamento del debito oggetto dell'obbligo di garanzia assunto dal mallevatore.

Infatti, secondo consolidato e costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, *"il diritto di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore (manlevato) effettua il pagamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell'adempimento, il manlevato non ha interesse ad agire nei confronti mallevatore; anzi è proprio al momento del pagamento che sorge quell'obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente, caratteristica propria del patto di manleva"* (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. VI - 01/12/2021, n. 37709).

Nella fattispecie in esame, era, quindi, onere degli attori invocanti la suddetta manleva di dimostrare di aver saldato i debiti, relativi alle contestate sopravvenienze passive, giustificando in questo modo l'esercizio del diritto di rivalsa insito nel suddetto patto di manleva.

Enunciati i principi generali in *subiecta materia*, si ritiene che, nel caso de *quo*, la pretesa fatta valere da parte attrice sia fondata limitatamente, però, alla sola sopravvenienza passiva costituita da addebito INPS, del cui anticipato pagamento da parte dei cessionari, per complessivi € 1.044,29, attori è stata fornita prova documentale (all. n. 5), e di cui persino i convenuti cedenti hanno riconosciuto la debenza (pag. 12 comparsa di costituzione).

La domanda in esame, invece, non può essere, nel resto, accolta, in difetto di allegazione e prova del presupposto in precedenza indicato.

Infatti, gli attori [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l., quali cessionari delle quote di partecipazione al capitale sociale della società La [REDACTED] s.r.l. non hanno fornito, ma neppure offerto di dare, prova di aver sostenuto i costi e gli oneri economico-patrimoniali in relazione ai quali hanno azionato il suddetto patto di manleva, limitandosi soltanto ad allegare la loro emersione in epoca successiva alla stipulazione del contratto di cessione inter partes.

Ma la domanda in esame, oltre che per le ragioni, di per sé assorbenti, sopra esplicitate, non può essere comunque accolta anche perché non risultano, in ogni caso, certe e provate l'esistenza degli allegati costi e oneri economici, e la loro effettiva natura di sopravvenienza passiva.

Infatti, le approfondite e scrupolose operazioni peritali disposte in corso di causa hanno messo in luce l'inidoneità della documentazione fiscale e contabile ritualmente acquisita agli atti a fornire significativi elementi di valutazione a supporto dell'assunto attoreo.

In particolare, il CTU, dopo aver descritto gli oneri economici allegati e descritti in citazione, ha sì, da un lato, accertato la loro competenza quantomeno all'esercizio chiuso al 31/12/16, ma, dall'altro, in difetto di produzione del libro degli inventari e del libro giornale, quali scritture contabili prodromiche alla stesura del bilancio d'esercizio, obbligatorie per gli imprenditori commerciali *ex art. 2214 c.c.*, ha puntualmente affermato, con ampie e motivate argomentazioni del tutto condivisibili, che *“i mastrini contabili allegati da parte attrice non consentono, se considerati asetticamente con i bilanci d'esercizio, di ricostruire integralmente le registrazioni contabili in quanto forniscono solo parzialmente le contropartite contabili necessarie alla ricostruzione*

delle movimentazioni contabili” (Relazione tecnica, pag. 16), evidenziando, in tal modo, l’insanabile deficit, assertivo e probatorio, di parte attrice.

Oltretutto, costituisce circostanza non più controversa l’inesistenza del presunto debito per emolumenti dovuti ai lavoratori dipendenti, il cui pagamento è stato documentato dai convenuti e sostanzialmente ammesso anche dagli attori, i quali, in relazione a ciò, non hanno alcun diritto ad invocare il patto di manleva in questione.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, i convenuti vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, per la causale sopra indicata, a favore dei cessionari [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l. della complessiva somma di € 1.049,29, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, con reiezione della restante pretesa creditoria.

Il Collegio ritiene altresì prive di fondamento le domande riconvenzionali formulate dai convenuti.

Per quel che concerne la domanda, *ex art.* 1453 c.c., di risoluzione del contratto di cessione di quote per grave inadempimento asseritamente costituito dal mancato versamento dei decimi di capitale sociale non ancora sottoscritti dagli originari soci cedenti, per un totale di € 22.500,00, quale quota-parte del maggior corrispettivo dovuto dai nuovi soci cessionari (art. 8 contratto doc. n. 3 att.), giova, al riguardo, osservare che l’obbligazione in esame, seppur in ritardo rispetto al termine previsto in contratto (entro e non oltre il 30.09.2017), è stata adempiuta in corso di causa dagli odierni attori, i quali, come da documentazione versata in atti, non contestata dai convenuti, in data 10/10/18, hanno deliberato la “liberazione” dei decimi non ancora versati (doc. n. 157 att.) e, successivamente, hanno concretamente effettuato il relativo versamento in data 02/08/19 (doc. n. 161 att.).

Sul punto, appare necessario svolgere le seguenti considerazioni,

Come noto, l’art. 1453, ult. co., c.c. stabilisce che “dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.

Infatti, la domanda di risoluzione comporta, in linea di principio, la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni dei contraenti, nel senso che come è vietato al debitore di eseguire la dovuta prestazione, così non è consentito al creditore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all’adempimento (v., *ex multis*, Cass. Civ., 21/04/2015, n. 8108).

Tuttavia, è stato anche enunciato il principio in base al quale l'adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione del contratto, pur non arrestandone gli effetti, dovrebbe comunque essere preso in considerazione dal giudice, potendo costituire circostanza idonea a rendere l'inadempimento di scarsa importanza, con diretta influenza sulla risolubilità del contratto *ex art. 1455 c.c.* (v. Cass. Civ. n. 6367/1993).

Orbene, dal tenore della norma appena richiamata, la gravità dell'inadempimento deve essere, per ciò, commisurata non solo all'entità del danno, che può anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (v. Cass. Civ. n. 7083/2006).

Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, appare opportuno valutare in concreto l'interesse dei convenuti, soci cedenti, all'esatto e, soprattutto, tempestivo adempimento dell'obbligazione de qua, avente ad oggetto, come esposto, la sottoscrizione da parte dei cessionari, entro e non oltre il 30/09/2017, dei decimi di capitale sociale non ancora versati dai cedenti.

A tal proposito, i convenuti, al fine di rimarcare la rilevanza dell'adempimento in questione nell'economia del contratto (importo pari a circa un terzo del complessivo prezzo di cessione), hanno addotto l'esistenza del vincolo di solidarietà per tale obbligazione tra soci cedenti e cessionari nei confronti della società, precisando, testualmente, che *“in ipotesi di fallimento della Soc. La [REDACTED] s.r.l., in virtù di quanto disposto dall'art. 150 L.F., il giudice delegato potrebbe, su proposta del curatore, ingiungere con decreto indifferentemente ai soci a responsabilità limitata ed ai precedenti titolari delle quote di eseguire i versamenti ancora dovuti e ciò poiché nei confronti del fallimento non opera il beneficio della preventiva escussione dell'acquirente delle quote”* (pag. 6, comparsa di costituzione).

Ritiene, tuttavia, il Collegio che le allegazioni, in fatto e in diritto, svolte dai convenuti non conferiscano al dedotto inadempimento contrattuale i caratteri della gravità e della rilevanza indispensabili ai fini della invocata risoluzione negoziale.

Ed invero, se, da un lato, è vero che la sopraindicata obbligazione è stata tardivamente adempiuta dagli attori, dall'altro, è pur vero che, con tali modalità e tempistiche, peraltro contrattualmente non connotate esplicitamente da requisiti di essenzialità cronologico-

temporale e assoluta inderogabilità, i cessionari hanno comunque dato effettiva attuazione all'assetto di interessi previsto in contratto ed assicurato il raggiungimento delle finalità perseguite dai contraenti nella più ampia economia del contratto.

Inoltre, in un'ottica di valutazione del concreto interesse al corretto e tempestivo adempimento, deve evidenziarsi come i rischi paventati dai cedenti convenuti fossero astratti, meramente ipotetici e, di fatto, mai neppure lontanamente prospettatisi.

Al riguardo, basti osservare come i convenuti non abbiano allegato, e, a fortiori, dimostrato, l'esistenza, né all'epoca, né in momenti successivi allo scadere del concordato termine, di condizioni economico-patrimoniali che potessero porre la società a rischio di insolvenza o di decozione, quale necessario presupposto per una possibile applicazione della disciplina dettata dal citato art. 150 L.F.

Conseguentemente, vanno integralmente rigettate le domande formulate dai convenuti di risoluzione contrattuale e, ovviamente, quella accessoria di risarcimento di danni mai sofferti.

Parimenti infondata e, come si dirà, anche inammissibile, risulta l'ulteriore domanda riconvenzionale proposta dai convenuti con riferimento all'importo dagli stessi corrisposto alla società [REDACTED] s.r.l. in eccedenza rispetto a quello da quest'ultima fatturato ed incassato (fatt. n. 18/E) per i servizi resi dal Network [REDACTED].

Occorre anzitutto precisare che, in comparsa di risposta il suddetto credito, peraltro opposto anche in compensazione per neutralizzare il riconosciuto minor credito maturato dagli attori cessionari per il suddetto addebito INPS, è stato espressamente qualificato come sopravvenienza attiva e, per tale motivo, ricondotto nell'alveo di operatività del patto di manleva previsto dal citato art. 9.

Orbene, va, in primo luogo, rilevato che l'importo eccedente la somma come sopra fatturata è stato corrisposto ad una società, all'epoca, terza rispetto alle parti in causa, e l'eventuale credito restitutorio vantato dai convenuti avrebbe, per ciò, dovuto essere semmai azionato nei confronti di chi se ne era indebitamente avvantaggiato, a nulla rilevando il fatto che, successivamente, la società così avvantaggiata [REDACTED] s.r.l. abbia ceduto a La [REDACTED] s.r.l. il ramo d'azienda comprendente il Network

██████████, non ricorrendo, nel caso di specie, alcuna delle condizioni, oggettive, soggettive, contrattuali e contabili, richieste dall'art. 2560 c.c.

Inoltre, deve evidenziarsi come i convenuti, a fronte delle contestazioni svolte dagli attori, soltanto in sede di trattazione della causa, con la memoria ex art. 183 c. VI n. 1 .p.c., operando, una inammissibile mutatio libelli, abbiano riproposto la predetta manda sub specie di arricchimento senza causa, introducendo, così, una causa petendi, nuova, diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente posta a fondamento della pretesa azionata in via riconvenzionale.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione dell'esito sostanziale del presente giudizio e delle reciproche soccombenze sopra illustrate, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre la loro integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

il difetto di legittimazione ad agire in capo alla società La Riabilitazione s.r.l.

CONDANNA

i convenuti ██████████ e ██████████, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori ██████████ e ██████████ s.r.l., in solido tra loro, della somma di € 1.044,29, a titolo di sopravvenienza passiva, in forza della clausola di cui all'art. 9 del contratto di cessione di quote del 4/8/2017, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

RIGETTA

nel resto, le domande formulate dagli attori, nonché le domande riconvenzionali formulate dai convenuti.

DISPONE

tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico degli attori quelle relative all'espletata c.t.u.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 06/04/2022.

Il Presidente

Dott. Fabio Florini

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina